

1757 2 DIC. 2002

OGGETTO: modifica della legge regionale 6 luglio 1998 n. 24 "Pianificazione Paesistica e tutela dei beni e delle Aree sottoposte a vincolo paesistico"

LA GIUNTA REGIONALE
su proposta dell'assessore Urbanistica e Casa

VISTA la L.R. 6 luglio 1998 n. 24 "Pianificazione Paesistica e tutela dei beni e delle Aree sottoposte a vincolo paesistico";

VISTO l'art. 21 comma 1 della stessa che prevede il termine per l'approvazione del PTPR entro il 31.12.2002;

CONSIDERATO che sempre ai sensi del citato art. 21 il superamento di tale termine comporta l'automatica decadenza dei PTP vigenti per le aree sottoposte a vincolo con provvedimento dell'amministrazione competente e l'entrata in vigore di norme più restrittive;

CONSIDERATO che il PTPR non è stato ancora approvato, nè adottato dalla Giunta Regionale;

CONSIDERATO che il PTPR è stato concluso nella sua redazione in data 6 agosto 2002;

CONSIDERATO che a tale data non erano state esaminate tutte le osservazioni comunali che, ai sensi dell'art. 23 comma 1, continuavano a pervenire agli uffici competenti regionali;

CONSIDERATO che l'approvazione ed ancor prima l'adozione del PTPR non è stata ancora effettuata in quanto si sta procedendo all'esame delle osservazioni comunali preliminarmente inoltrate ai sensi dell'art. 23 comma 1;

CONSIDERATO che in data 19 settembre 2002 è stata trasmessa la "Relazione finale sullo stato di progettazione del PTPR" al Presidente della Giunta, al Presidente del Consiglio e al Presidente della IV Commissione Consiliare nella quale si esprimeva una difficoltà al rispetto dei termini fissati dalla legge;

CONSIDERATO che in pari data è stata effettuata una apposita audizione da parte della IV Commissione Consiliare nel corso della quale sono stati illustrati i contenuti del PTPR ed esposte le cartografie dello stesso Piano di cui i Consiglieri hanno preso atto valutando positivamente lo stato di avanzamento dei lavori del Piano e indicando di ottemperare compiutamente a quanto indicato nell'art. 23 comma 1 in merito all'esame delle osservazioni preliminari dei Comuni;

CONSIDERATO che il periodo dell'invio delle osservazioni è aperto sin dal 31 luglio 1998 e che il termine conclusivo è stato fissato per il 10 ottobre 2002 al fine di consentire agli uffici preposti la possibilità di quantificare le istruttorie relative a tali osservazioni

RITENUTO pertanto di dare compimento all'esame delle citate proposte comunali, che in virtù dell'intesa con il Ministero BAC del febbraio 1999, sta avvenendo anche sentite le Soprintendenze interessate, e ciò consentirà una maggiore certezza sulle conclusioni assunte anche per il prosieguo dell'iter del PTPR, sia per i Comuni che per i cittadini ad esse interessate;

RITENUTO di conseguenza di prorogare di un ulteriore anno il termine previsto nell'art. 22 comma 1;



1757

1997



DELIBERA

di sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale la seguente proposta di legge regionale concernente: modifica e integrazione della legge regionale 6 luglio 1998 n. 24 e successive modifiche e integrazioni, concernente "Pianificazione Paesistica e tutela dei beni e delle Aree sottoposte a vincolo paesistico" che consta di n. 1 articoli e una relazione che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione



Modifica alla L.R. 06.07.1998 n. 24
"Pianificazione Paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte
a vincolo paesistico

ALLEG. alla DELIB. N. 1757
DEL 20 DIC. 2002




Art. 1

(Modifica all'articolo 21 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 e successive modificazioni)

Al comma 1 dell'articolo 21 della L.R. 24/1998 e successive modifiche le parole: "entro il 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti "Entro il 31 dicembre 2003"

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Modifica alla L.R. 06.07.1998 n. 24
"Pianificazione Paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte
a vincolo paesistico

RELAZIONE

La L.R. 6 luglio 1998 n. 24 "Pianificazione Paesistica e tutela dei beni e delle Aree sottoposte a vincolo paesistico" in particolare l'art. 21 comma 1 della stessa prevede il termine per l'approvazione del PTPR entro il 31.12.2002.

Ai sensi del citato art. 21 il superamento di tale termine comporta l'automatica decadenza dei PTP vigenti per le aree sottoposte a vincolo con provvedimento dell'amministrazione competente e l'entrata in vigore di norme più restrittive.

Il PTPR non è stato ancora approvato, nè adottato dalla Giunta Regionale anche se è stato concluso nella sua redazione in data 6 agosto 2002, in quanto a tale data non risultavano esaminate tutte le osservazioni comunali che, ai sensi dell'art. 23 comma 1, continuavano a pervenire agli uffici competenti regionali.

Inoltre in data 19 settembre 2002 è stata trasmessa la "Relazione finale sullo stato di progettazione del PTPR" al Presidente della Giunta, al Presidente del Consiglio e al Presidente della IV Commissione Consiliare nella quale si esprimeva una difficoltà al rispetto dei termini fissati dalla legge.

In pari data è stata effettuata una apposita audizione da parte della IV Commissione Consiliare nel corso della quale sono stati illustrati i contenuti del PTPR ed esposte le cartografie dello stesso Piano di cui i Consiglieri hanno preso atto valutando positivamente lo stato di avanzamento dei lavori del Piano e indicando di ottemperare compiutamente a quanto indicato nell'art. 23 comma 1 in merito all'esame delle osservazioni preliminari dei Comuni.

Poiché il periodo dell'invio delle osservazioni è iniziato sin dal 31 luglio 1998 si è reso necessario fissare un termine conclusivo, individuato nel 10 ottobre 2002, al fine di consentire agli uffici preposti la possibilità di quantificare le istruttorie relative a tali osservazioni, che nel frattempo sono continuate a pervenire in forma consistente.

E' pertanto necessario dare compimento all'esame delle citate proposte comunali, che in virtù dell'intesa con il Ministero BAC del febbraio 1999, sta avvenendo anche con la collaborazione delle le Soprintendenze interessate, e ciò consentirà una maggiore certezza sulle conclusioni assunte anche per il prosieguo dell'iter del PTPR, sia per i Comuni che per i cittadini ad esse interessate; da cui discende la necessità di prorogare di un ulteriore anno il termine previsto nell'art. 22 comma 1.

Al riguardo va considerato che con separato provvedimento la Giunta Regionale ha impegnato le strutture competenti a concludere il PTPR entro marzo d.v. per consentire l'adozione del Piano, la successiva pubblicazione e la definitiva approvazione entro il nuovo termine fissato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

